

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3105/92 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 545/92 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e della Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 545/92 (\*) ha stabilito il regime applicabile alle importazioni di prodotti originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina, Croazia e Slovenia e della Repubblica iugoslava di Macedonia;

considerando che occorre modificare detto regolamento stabilendo le modalità secondo cui sono adottate le regole di origine applicabili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo seguente è inserito nel regolamento (CEE) n. 545/92:

*« Articolo 10 bis*

Le regole di origine sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (\*).

(\*) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 456/91 (GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 4). »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1992.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. GUMMER

(\*) GU n. L 63 del 7. 3. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1433/92 (GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 7).